

## ***Deducibilità delle svalutazioni e delle perdite su crediti: le novità del “decreto crescita”***

*Le novità introdotte dal D.L. n.83/12 (c.d. “decreto crescita”) in materia di deducibilità delle perdite su crediti forniscono l’occasione per fare il punto sull’intera disciplina fiscale dei crediti, in un momento in cui, a causa della perdurante crisi economica, le situazioni di inesigibilità sono in deciso aumento.*

*Al riguardo, verranno analizzate le regole di deducibilità fiscale delle svalutazioni e delle perdite su crediti, così come modificate dal “decreto crescita” per quanto riguarda i crediti di modico valore e quelli per i quali è intervenuta la prescrizione. L’analisi sarà limitata alle società commerciali che adottano i principi contabili nazionali, mentre in un prossimo intervento saranno approfondite le problematiche attinenti la deducibilità delle perdite su crediti dei soggetti che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS e quelle derivanti dalla cessione di crediti pro-soluto.*

### **La valutazione dei crediti nella legislazione civilistica e fiscale**

#### *⇨ La valutazione dei crediti secondo i principi contabili nazionali*

L’articolo 2426, n.8 c.c. dispone che i crediti devono essere iscritti in bilancio secondo il “*valore presumibile di realizzazione*”.

Al riguardo, i principi contabili nazionali<sup>1</sup> prevedono che il valore nominale dei crediti debba essere rettificato, tramite un fondo svalutazione, per tenere conto delle situazioni di inesigibilità già manifestatesi e di quelle non ancora manifestatesi ma ritenute altamente probabili alla data di chiusura dell’esercizio.

A livello di riclassificazione del bilancio, il fondo svalutazione crediti rettifica i crediti iscritti nell’attivo.

Dunque, secondo i principi contabili, gli effetti sul bilancio conseguenti all’inesigibilità dei crediti devono essere rilevati essenzialmente attraverso l’appostazione di un fondo svalutazione, ciò in quanto le perdite per inesigibilità non devono gravare sul Conto economico degli esercizi futuri nei quali esse si manifesteranno con certezza ma, in ossequio ai postulati della competenza, della prudenza ed al principio di determinazione del valore di realizzo dei crediti, devono gravare sugli esercizi in cui può essere ragionevolmente previsto l’insorgere di dette perdite.

Pertanto, la perdita su crediti deve essere “anticipata”, rispetto a quando si manifesterà concretamente, attraverso l’iscrizione di un accantonamento al fondo svalutazione, quando la stessa risulti prevedibile.

Il fondo accantonato a fine esercizio sarà poi utilizzato negli esercizi successivi per “coprire” la perdita al momento in cui la stessa diverrà certa.

\* Dottore commercialista e Revisore legale

<sup>1</sup> Si veda, in particolare, la [nuova versione del principio contabile OIC n.15](#) – “Crediti”, disponibile in “bozza per la consultazione”.

### ⇒ La valutazione dei crediti secondo la normativa fiscale

Come è stato evidenziato in precedenza, la normativa civilistica prevede un processo di valutazione dei crediti di natura essenzialmente estimativo e previsionale, che si pone quindi in potenziale contrasto con i principi generali del reddito d'impresa i quali, sebbene anch'essi improntati al principio di competenza economica, devono ottemperare anche all'esigenza di assicurare una base imponibile che sia ancorata il più possibile a parametri oggettivi ed eventualmente controllabili in caso di verifica.

Pertanto, nell'ambito della determinazione del reddito di impresa, fin dalla riforma degli anni settanta, pur nell'ambito del principio di derivazione dell'imponibile fiscale dal risultato di bilancio, la disciplina fiscale dei crediti è stata caratterizzata da regole speciali, imposte da ragioni di certezza del rapporto tributario e di semplificazione (nonché anche da esigenze di gettito fiscale).

Inoltre, la normativa fiscale, a differenza di quella civilistica, opera una netta distinzione tra svalutazioni e perdite su crediti. Le regole di deducibilità delle svalutazioni su crediti sono contenute nell'art.106 del Tuir, mentre quelle inerenti le perdite su crediti sono contenute nell'art.101, co.5 del Tuir.

### **La deducibilità delle svalutazioni su crediti**


Tralasciando la disciplina specifica applicabile agli istituti di credito e alle società finanziarie<sup>2</sup> si rileva che l'art.106, co.1 del Tuir stabilisce che:

le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi da cui scaturiscono ricavi (di cui all'art.85, co.1 Tuir)

nonché gli accantonamenti effettuati al fondo svalutazione crediti

sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50% dell'ammontare complessivo costituito dal valore nominale (o di acquisizione) dei crediti stessi.

La deduzione non è più ammessa quando l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.

 Dunque, ai fini fiscali la deduzione delle svalutazioni dei crediti è determinata in misura forfetaria, sulla base del valore nominale complessivo dei crediti risultanti in bilancio (ovvero al lordo del fondo svalutazione).

Detto criterio consente di rispettare i suddetti principi di oggettività e verificabilità che caratterizzano la determinazione del reddito d'impresa ma risulta in sostanziale contrasto con la disciplina civilistica che prevede, invece, la necessità di una valutazione analitica dei crediti<sup>3</sup>. Si viene dunque a creare, per i crediti, un regime di "doppio binario" civilistico-fiscale.

<sup>2</sup> L'attuale formulazione del co.3 dell'art.106 del Tuir stabilisce che per gli enti creditizi e finanziari le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle operazioni di erogazione del credito alla clientela sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,30% del valore dei crediti risultanti in bilancio, aumentato dell'ammontare delle svalutazioni dell'esercizio. L'ammontare complessivo delle svalutazioni che supera lo 0,30% è deducibile in quote costanti nei diciotto esercizi successivi. Le svalutazioni si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio. Se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni è inferiore al limite dello 0,30%, sono ammessi in deduzione, fino al predetto limite, accantonamenti per rischi su crediti. Gli accantonamenti non sono più deducibili quando il loro ammontare complessivo ha raggiunto il 5% del valore dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio. Il co.3-bis stabilisce inoltre che per i nuovi crediti erogati a decorrere dall'esercizio 2010, limitatamente all'ammontare che eccede la media dei crediti erogati nei due periodi d'imposta precedenti, diversi da quelli assistiti da garanzia o da misure agevolative in qualsiasi forma concesse, la percentuale di cui sopra è elevata allo 0,50%. L'ammontare delle svalutazioni eccedenti il predetto limite è deducibile in quote costanti nei nove esercizi successivi.

<sup>3</sup> Anche se il principio contabile OIC 15 ammette la possibilità di utilizzare un processo di valutazione sintetico qualora sia possibile raggruppare la popolazione dei crediti in classi omogenee che presentino profili di rischio simili. Ma il procedimento sintetico è accettabile soltanto se permette di raggiungere sostanzialmente gli stessi risultati del procedimento analitico.

Il comma 2 dell'art.106 del Tuir prevede poi che le perdite sui crediti sono ammesse in deduzione dal reddito di esercizio, in virtù dell'art.101, co.5 del Tuir, limitatamente alla parte eccedente l'ammontare delle svalutazioni e degli eventuali accantonamenti dedotti negli esercizi precedenti.

Pertanto, le perdite su crediti che si manifesteranno nei futuri esercizi dovranno essere preventivamente imputate, in modo indistinto, al fondo svalutazione alimentato con accantonamenti dedotti, e dunque concorreranno alla determinazione del reddito di impresa solo per l'eventuale eccedenza rispetto a detto fondo svalutazione.

Per quanto riguarda l'ammontare deducibile delle svalutazioni è necessario in primo luogo precisare che la percentuale dello 0,50% si applica solo ai crediti di natura commerciale ovvero quelli derivanti dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi da cui scaturiscono ricavi ai sensi del primo comma dell'art.85 del Tuir.

Rimangono fuori dall'applicazione dell'art.106 del Tuir (e dunque le relative svalutazioni sono interamente indeducibili) i crediti di natura finanziaria<sup>4</sup> e tutti gli altri crediti diversi da quelli relativi ad operazioni che generano ricavi (ad esempio i crediti derivanti dalla cessione di beni strumentali o "patrimoniali", in quanto relativi ad operazioni che generano plusvalenze ai sensi dell'art.86 del Tuir, e i crediti per prestiti concessi ai dipendenti).

Rimangono, inoltre, esclusi i crediti relativi ad interessi di mora, in quanto gli interessi di mora sono caratterizzati da una disciplina fiscale propria, contenuta nel co.7 dell'art.109 del Tuir, che ne prevede l'imponibilità/deducibilità sulla base del criterio di cassa (ovvero assumo rilevanza fiscale rispettivamente quando sono percepiti/ corrisposti).

Per espressa previsione normativa devono essere esclusi dal *plafond* su cui applicare la percentuale dello 0,50% i crediti coperti da garanzia assicurativa, in quanto la deduzione del premio assicurativo è alternativa all'inclusione dei crediti stessi nella base di commisurazione dell'accantonamento fiscalmente riconosciuto. Se il credito è solo parzialmente coperto da garanzia assicurativa, l'importo da escludere dal *plafond* è rappresentato dalla sola parte coperta da garanzia assicurativa, mentre la parte residua (ovvero quella non coperta dalla garanzia) è da includere nel *plafond*.

Non rientrano, invece, nell'esclusione i crediti coperti da garanzie diverse da quella assicurativa, tra i quali quelli assistiti da ipoteca, pegno ecc., che dunque concorrono integralmente alla formazione del *plafond*.

Si precisa, infine, che non essendo prevista alcuna specifica esclusione possono essere considerati nel *plafond* su cui calcolare lo 0,50% anche i crediti verso società controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo, purché derivanti da operazioni che generano ricavi ai sensi dell'art.85 del Tuir.

La disciplina della svalutazione crediti non è stata interessata dal recente D.L. n.83 del 22 giugno 2012<sup>5</sup> (c.d. "decreto crescita" o "decreto sviluppo"), sebbene da più parti è stata manifestata l'esigenza di innalzare il limite di deducibilità delle svalutazioni crediti perché nell'attuale contesto caratterizzato da una profonda crisi economica l'incidenza delle svalutazioni rispetto all'ammontare dei crediti in bilancio risulta decisamente in incremento per la gran parte delle aziende.

<sup>4</sup> Salvo il caso in cui l'attività di finanziamento a società controllate e/o collegate rientri nell'oggetto principale della società e il credito sia generato da tali tipi di operazioni.

<sup>5</sup> Convertito, con modificazioni, dalla L. n.134/12 (pubblicata sul S.O. n.171 della G.U. n.187 dell'11/08/12).

## La deducibilità delle perdite su crediti e le novità del decreto crescita

L'articolo 101, co.5 del Tuir stabilisce che le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali. Pertanto:

mentre ai fini civilistici



la perdita per inesigibilità del credito deve essere "anticipata" all'esercizio in cui la stessa diviene probabile

ai fini fiscali



la perdita su crediti trova la sua deduzione finale al momento in cui assume i caratteri di certezza e precisione.

In particolare, la normativa fiscale vigente prima delle modifiche del "decreto crescita" prevedeva la deducibilità delle perdite al ricorrere dei seguenti due casi alternativi:

1. assoggettamento del debitore ad una procedura concorsuale;
2. presenza di elementi certi e precisi.

Entrambe le fattispecie sono state interessate dalle novità apportate dal "decreto crescita".

Per completezza, si precisa che ai fini Irap le perdite su crediti e le svalutazioni su crediti sono in ogni caso indeducibili per espressa previsione di legge.

### ⇒ Perdite su crediti relative a debitori assoggettati a procedure concorsuali

Il secondo periodo del co.5 dell'art.101 del Tuir, nella versione vigente anteriormente alle modifiche del "Decreto crescita", si limitava a stabilire che le perdite su crediti sono deducibili "in ogni caso" se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali. Il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

In merito alle previsioni dell'art.101 del Tuir è sorto il problema di individuare l'esercizio di competenza nel quale imputare la perdita relativa al credito verso il debitore assoggettato a procedura concorsuale, fermo restando che la perdita, in ossequio ai principi generali indicati dall'art.109 del Tuir, per essere dedotta deve essere comunque imputata a Conto economico.

In altre parole, ci si chiede se:

- ➔ il creditore è obbligato a registrare la perdita nell'esercizio di apertura della procedura concorsuale - e poi, eventualmente, una sopravvenienza attiva in caso di ottenimento di un valore residuo dopo il piano di riparto;
- ➔ oppure se è legittimato a dedurre la perdita anche in esercizi successivi e comunque entro la conclusione della procedura concorsuale, o addirittura debba attendere tale chiusura per dedurre la perdita.

Al riguardo, è condivisibile la tesi di autorevole dottrina secondo la quale la disposizione di cui all'art.101, co.5 del Tuir:

*"appartiene alla categoria di quelle norme che sono state introdotte per esigenze di certezza del rapporto tributario. Essa non identifica pertanto il momento nel quale la perdita può concorrere alla formazione dell'imponibile, ma quello a partire dal quale la perdita può concorrere alla formazione dell'imponibile, assumendo lo stato di insolvenza del debitore (che l'avvio di dette procedure presuppone) quale indicatore dell'esistenza di un forte rischio per il creditore di restare insoddisfatto".<sup>6</sup>*

<sup>6</sup> G. Zizzo, "Le perdite su crediti verso debitori assoggettati a procedure concorsuali", in Corriere Tributario, n.29/10, pag.2342.

Dunque l'impresa può dedurre la perdita su crediti a partire dall'esercizio in cui si verifica la condizione prevista dalla norma (apertura di una procedura concorsuale in capo al debitore), ma tale deduzione potrà essere operata anche negli esercizi successivi in quanto il riferimento all'assoggettamento ad una procedura concorsuale presuppone uno stato suscettibile di protrarsi per più periodi d'imposta, e non al tempo in cui avviene il passaggio a detto stato, il quale è indicato esclusivamente per fissare una data di decorrenza.

Ricorrendo l'apertura di una delle citate procedure, la deduzione della perdita su crediti nella determinazione del reddito d'impresa resta quindi legata esclusivamente alla sua imputazione al Conto economico, la quale dipende dalle valutazioni effettuate dall'impresa in ordine al presumibile valore di realizzo del credito, come previsto dall'art.2426, co.1, n.8 c.c. e dal principio contabile OIC n.15.

Sul punto è intervenuta la Cassazione con la [sentenza n.22135 del 29 ottobre 2010](#), la quale ha ritenuto che l'art.101, co.5 del Tuir non ha il significato di presumere la perdita dell'intero credito alla data d'inizio della procedura stessa, ossia tale norma non deroga al principio di competenza, ma introduce una presunzione semplice riguardo alla certezza della perdita, la cui entità deve essere valutata attentamente in ogni singolo caso considerando il presumibile valore di realizzo del credito<sup>7</sup>.

Nello stesso tempo la Cassazione ritiene che l'art.101, co.5 del Tuir debba essere interpretato nel senso che l'anno di competenza per operare la deduzione deve coincidere con quello in cui si acquista certezza che il credito non può essere soddisfatto, perché in quel momento si concretizzano gli elementi "certi e precisi" della sua irrecuperabilità; diversamente opinando si rimetterebbe all'arbitrio del contribuente la scelta del periodo d'imposta più vantaggioso per operare la deduzione, snaturando la regola espressa dal principio di competenza, che rappresenta invece criterio inderogabile ed oggettivo per determinare il reddito d'impresa.

Secondo tale impostazione (in linea di massima condivisibile), l'impresa può certamente dedurre la perdita nell'esercizio in cui viene avviata la procedura (in quanto l'avvio della stessa fa presumere l'insolvenza del debitore e quindi l'inesigibilità del credito), ma se invece imputa la perdita, in tutto o in parte, in esercizi successivi è tenuta a motivare le ragioni economiche di tale scelta nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria, ad esempio dimostrando che il rinvio della deduzione è imputabile a ritardi nella conoscenza dell'apertura della procedura di insolvenza oppure da fondate previsioni circa il recupero del credito nell'ambito della procedura (ad esempio perché il credito era assistito da garanzie) che però sono venute meno nel corso della procedura stessa.<sup>8</sup>

Altra questione riguarda l'ambito di applicazione della norma in oggetto con riferimento alle diverse procedure previste dalla legge fallimentare.

Sicuramente rientrano nella definizione di procedure concorsuali:

- ➔ il fallimento;
  - ➔ la liquidazione coatta amministrativa;
  - ➔ il concordato preventivo;
  - ➔ e la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;
- in quanto espressamente richiamate dal dettato normativo.

Molto più dubbia era, invece, la possibilità di ricomprendere nell'ambito delle procedure concorsuali il piano di risanamento attestato (art.67, L.F.) e l'accordo di ristrutturazione dei debiti (art.182-bis, L.F.), ancorché anch'essi previsti dalla legge fallimentare.

<sup>7</sup> In senso sostanzialmente conforme si esprimeva anche la precedente sentenza della Cassazione n.12831/02.

<sup>8</sup> Ciò purché l'Amministrazione finanziaria non pretenda dimostrazioni troppo rigorose circa il momento in cui sono insorti i requisiti di certezza e precisione.

L'Agenzia delle Entrate<sup>9</sup> aveva infatti osservato che le modifiche intervenute con riferimento alla Legge fallimentare, con le quali è stato introdotto l'“*accordo di ristrutturazione dei debiti*”, non sono state recepite dal Legislatore fiscale all'interno dell'art.101, co.5 del Tuir, per cui i crediti verso debitori interessati da tale procedura rimangono esclusi dalla disciplina delle perdite su crediti in oggetto (secondo periodo del comma 5), ma rientrano in quella generale che richiede la verifica degli elementi “certi e precisi” (primo periodo del comma 5).

La stessa Agenzia aveva comunque evidenziato nella [C.M. n.42/E/10](#) che nel caso specifico degli accordi di ristrutturazione la condizione della presenza degli elementi certi e precisi possa essere considerata integrata a partire dalla data in cui il decreto di omologa dell'accordo sia divenuto definitivo in quanto non più suscettibile di impugnativa. Ad ogni modo, l'art.33, co.5 del “decreto crescita”, è intervenuto inserendo nel co.5 dell'art.101 del Tuir l'esplicito riferimento alla fattispecie dell'accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'art.182-*bis* della L.F., il quale, ai fini della stessa disposizione, si considera “concluso” a partire dalla data del decreto del Tribunale di omologazione dell'accordo stesso.

Pertanto, anche le perdite su crediti relative a debitori interessati dalla procedura di ristrutturazione dei debiti ex art.182-*bis* della L.F. sono deducibili “*in ogni caso*”.

Al riguardo è stato osservato che la nuova disposizione, diversamente dalla citata C.M. n.42/E/10, non contiene alcun riferimento al carattere “definitivo” che il decreto di omologazione emanato dal Tribunale - secondo la citata circolare - dovrebbe assumere al fine di attribuire certezza e precisione alla perdita su crediti maturata verso l'impresa debitrice. Pertanto, il periodo d'imposta in cui matura il diritto di dedurre tale perdita è quello nel corso del quale è emanato il decreto di omologazione (e non quello nel corso del quale detto decreto è divenuto definitivo in quanto non più suscettibile di impugnativa). Infatti, con l'omologazione lo stato di crisi risulta comunque accertato dall'Autorità giudiziaria, il che deve ritenersi sufficiente per considerare il credito irrimediabilmente inesigibile, ancorché soltanto in misura parziale.<sup>10</sup>

#### ⇨ Perdite su crediti derivanti da elementi certi e precisi

Come evidenziato in precedenza, il primo periodo del co.5 dell'art.101 del Tuir stabilisce che le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi. In merito all'interpretazione di tale disposizione, parte della dottrina ha affermato che il requisito della certezza attiene all'esistenza della perdita, mentre l'oggettiva determinabilità attiene al suo ammontare, in conformità ai principi generali sanciti dall'art.109 del Tuir.<sup>11</sup>

Altri autori hanno precisato che la norma non richiede che sia la perdita a dover essere certa e precisa, ma che siano gli elementi sui quali si basa la sua contabilizzazione ad essere certi e precisi, il che in sostanza vuole dire che la perdita per poter essere effettiva deve risultare da elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, in sintonia con i principi generali in tema di presunzioni semplici ex art.2729 c.c.<sup>12</sup>. Infine, altra autorevole dottrina ha ritenuto che la condizione di certezza deve essere intesa in senso relativo, ed interpretata come una probabilità sufficientemente elevata”<sup>13</sup>.

<sup>9</sup> Cfr. C.M. n.8/E/09, par. 4.2.

<sup>10</sup> In tal senso G. Andreani e A. Tubelli, “*Sopravvenienze attive esenti anche negli accordi di ristrutturazione dei debiti*”, in *Corriere Tributario*, n.29/12, pag. 2217.

<sup>11</sup> Cfr. M. Leo, “*Le imposte sui redditi nel Testo Unico*”, Giuffrè, Milano, 2010, pag.1762.

<sup>12</sup> L. Del Federico, “*Le perdite su crediti*”, in “*Il reddito d'impresa*”, a cura di G. Tabet, Cedam, Padova, 1997, pag. 314.


<sup>13</sup> R. Lupi, “*Certezza e probabilità in materia di perdite su crediti*”, in *Rassegna Tributaria* n. 5/1987, pag. 254.

In ogni caso è bene precisare che l'esistenza degli elementi certi e precisi implica la verifica di una situazione di fatto (afferente l'effettiva inesigibilità del credito) e di conseguenza richiede un processo di valutazione rivolto a verificare, caso per caso, l'idoneità di detti elementi, tenendo conto dello specifico contesto in cui la perdita è maturata.

Ne consegue, come ha ribadito più volte l'Amministrazione Finanziaria<sup>14</sup>, che grava sul contribuente l'onere di dimostrare, mediante documentazione analitica, l'esistenza degli elementi certi e precisi previsti dalla norma.

In particolare, si ritiene che il contribuente debba essere in grado di dimostrare di aver esperito ogni azione possibile ed economicamente opportuna al fine di recuperare il proprio credito, ancorché tutte le procedure tentate siano risultate infruttuose o non perseguibili (ad esempio per irreperibilità del debitore).

L'Agenzia delle Entrate, con la [R.M. n.16/E/09](#) ha tuttavia chiarito che nel caso particolare di un credito vantato verso un ente pubblico anche l'infruttuoso pignoramento non vale *ex se* a configurare la sussistenza degli "elementi certi e precisi" richiesti dall'art.101, co.5 del Tuir in ordine alla deduzione fiscale delle perdite su crediti.

 L'Agenzia ha, infatti, ritenuto che proprio la natura di ente pubblico può in ogni caso fondatamente costituire elemento di positiva valutazione circa la probabilità di recuperare il credito non esatto.

Anche quando il credito è vantato verso debitori stranieri<sup>15</sup>, la relativa perdita è in ogni caso deducibile se debitamente documentata<sup>16</sup>.

In particolare, se il debitore estero è un soggetto privato, la deducibilità è subordinata all'ottenimento dalle competenti autorità giurisdizionali di una dichiarazione di insolvenza del debitore che costituisce documentazione valida ai fini del riconoscimento dell'insolvenza e quindi della deducibilità della perdita, ovvero di una dichiarazione di non reperibilità della Camera di Commercio straniera.

Se si tratta di un ente pubblico, è sufficiente la dichiarazione di sinistro emessa dalla SACE, che costituisce idonea documentazione ai fini della deducibilità della perdita su crediti verso l'ente pubblico straniero, a patto che contenga l'indicazione dell'indennizzo liquidato a titolo di risarcimento per la mancata riscossione del credito.

In merito alla deducibilità delle perdite su crediti, è opportuno ulteriormente precisare che anche nel caso di perdite derivanti da elementi certi e precisi è necessario rispettare il principio della competenza economica che secondo la Cassazione coincide con quello in cui si manifestano, per la prima volta, i suddetti elementi certi e precisi<sup>17</sup>.

In altre parole, ricade sul contribuente anche l'onere di dimostrare che la perdita è stata imputata nell'esercizio in cui si sono manifestati i presupposti previsti dalla normativa (insorgere degli elementi certi e precisi).

Come appena sinteticamente evidenziato, l'Amministrazione Finanziaria ha assunto una posizione assai rigida in merito alla prova degli "elementi certi e precisi", cosicché nel tempo si è generato un notevole contenzioso sulla materia.

L'unica "apertura" è avvenuta con riferimento ai crediti di minore entità per i quali generalmente non vi è convenienza economica nell'intraprendere un'azione di recupero. Al riguardo, l'Amministrazione Finanziaria, con la R.M. 6 agosto 1976, prot. n.124, ha precisato che per quanto concerne i crediti commerciali di modesto importo

<sup>14</sup> Si vedano: R.M. n.9/124 del 6 agosto 1976, R.M. n. 9/1847 del 21 dicembre 1976, C.M. n.131 del 19 luglio 1978, Nota prot. 656 del 16/05/79 e C.M. n.39/E/02.

<sup>15</sup> Si ricorda che la deduzione della perdita su crediti verso debitori "*black list*" ricade nell'ambito di applicazione dell'art.110, co.10 e ss. del Tuir.

<sup>16</sup> Cfr. C.M. n.131 del 19 luglio 1978 e C.M. n.39/E/12.

<sup>17</sup> Si vedano, fra le altre, Cass. sent. n.9218 del 21 aprile 2011 e Cass. sent. n.16330/05.

(che siano tali anche in relazione all'entità del portafoglio), possono essere confermati i criteri orientativi già ammessi con la R.M. n.189 del 17 settembre 1970, secondo i quali, per la deduzione delle relative perdite:

*“possa prescindere dalla ricerca di rigorose prove formali, nella considerazione che la lieve entità dei crediti può consigliare le aziende a non intraprendere azioni di recupero che comporterebbero il sostenimento di ulteriori oneri”.*

Tuttavia, anche in questo caso, nell'ambito dell'attività di accertamento, sono emerse notevoli divergenze tra l'Amministrazione Finanziaria e i contribuenti per quanto riguarda l'individuazione del limite al di sotto del quale il credito può essere considerato di “lieve entità”, nonché sulla dimostrazione dell'antieconomicità del recupero.

Sulla materia è dunque intervenuto il “decreto crescita” il quale, modificando il co.5 dell'art.101 del Tuir, ha previsto che:

la perdita su crediti è deducibile, in quanto vengono considerati “in ogni caso” sussistenti gli elementi certi e precisi, se il credito è scaduto da oltre sei mesi e se il relativo importo non supera € 5.000 per le imprese con ricavi non inferiori a 100 milioni di euro<sup>18</sup> e non supera € 2.500 per le altre imprese. La perdita è inoltre deducibile, in quanto si considerano sussistenti *ex lege* gli elementi certi e precisi, quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto.<sup>19</sup>

#### ⇒ Le problematiche applicative dalla nuova disciplina delle perdite su crediti

Pur risultando sicuramente apprezzabile l'intento del Legislatore che ha introdotto, in sede di conversione del D.L. n.83/12, le suddette nuove disposizioni dirette a semplificare una disciplina da sempre fonte di contenzioso con l'Amministrazione Finanziaria e ad agevolare sul piano fiscale le imprese che si confrontano con l'incremento dei crediti inesigibili, bisogna rilevare che, come del resto evidenziato dai primi commentatori, la nuova disciplina presenta diversi aspetti problematici sul piano operativo.

Innanzitutto non è chiaro se la condizione che siano decorsi almeno sei mesi dalla data di scadenza del credito possa rappresentare un elemento derogabile, nel senso che il contribuente possa dedurre la perdita anche se detto periodo non è ancora trascorso. La risposta dovrebbe essere affermativa. Tuttavia, in tal caso la deduzione della perdita non sarebbe “automatica” ma il contribuente sarebbe tenuto a dimostrare gli elementi di certezza e precisione, anche se il credito è di modica entità secondo i limiti fissati dalla nuova norma. Una volta decorsi i sei mesi dalla scadenza, la deduzione della perdita relativa al credito di modico valore risulterebbe invece “automatica”, non richiedendo ulteriori formalità.

Allo stesso modo dovrebbe essere possibile rinviare, in tutto o in parte, la deduzione della perdita a Conto economico in un esercizio successivo a quello in cui maturano i sei mesi, laddove si ritenga che il credito possa essere ancora recuperato<sup>20</sup>.

Il termine di riferimento per la verifica della decorrenza dei sei mesi dovrebbe essere la data di chiusura dell'esercizio e non quella di approvazione del bilancio<sup>21</sup>.

<sup>18</sup> Si tratta, più precisamente, delle imprese di più rilevante dimensione di cui all'art.27, co.10, del D.L. n.185/08, convertito, con modificazioni, dalla L. n.2/09. Detta disposizione prevede che si considerino imprese di grandi dimensioni quelle che conseguono un volume d'affari o ricavi superiori ad €150 milioni, ma stabilisce inoltre che detto “limite è gradualmente diminuito fino a 100 milioni di euro entro il 31 Dicembre 2011”. Dunque si dovrebbe ritenere che, pur in assenza di una disposizione attuativa da parte dell'Agenzia delle Entrate, a partire dal 2012 si debba fare riferimento al limite di 100 milioni e non a quello di 150 milioni.

<sup>19</sup> Quanto ai tempi di prescrizione, per la maggior parte dei crediti sia fa riferimento al periodo ordinario di prescrizione di 10 anni previsto dall'art.2946 c.c.

<sup>20</sup> In tal senso, e condivisibilmente, L. Miele e A. Trabucchi, “Perdite su crediti di modesta entità, da prescrizione del diritto e da «derecognition» IAS dei crediti”, in Corriere Tributario, n.34/12, pag. 2601.

<sup>21</sup> Si veda L. De Stefani, “Minori formalità per operare la deduzione”, in Il Sole 24 Ore del 10/08/12, pag. 49.



Anche per quanto riguarda la verifica dei limiti quantitativi, la norma non chiarisce se assume rilevanza la posizione complessiva verso il medesimo cliente, quando le singole partite creditorie prese singolarmente risulterebbero di modesto importo, mentre se considerate nel loro complesso determinerebbero il superamento delle soglie quantitative previste dalla norma.

Ed ancora, quando verso il medesimo cliente sia vantato anche un debito, se possa essere presa in considerazione la compensazione, dalle partite creditorie, di quelle debitorie, al fine di ridurre l'entità del credito al di sotto della soglia di legge.

Sul piano letterale, la norma sembrerebbe dare rilievo alla singola posizione creditoria, ma motivi di ordine logico inducono a ritenere che debba assumere rilevanza la posizione complessiva verso il medesimo cliente, a meno che le singole partite derivino da rapporti giuridici differenti o comunque siano suscettibili di diversa tutela legale, con la possibilità, quindi, di detrarre anche eventuali partite debitorie, purché nel caso concreto sia ammessa la compensazione.

In tal caso, però, potrebbero sorgere problematiche nella verifica dell'altro requisito previsto dalla norma, ovvero la scadenza del credito da oltre sei mesi, in quanto le diverse partite che vanno a comporre il saldo potrebbero avere scadenze differenziate. Anche l'ulteriore disposizione del novellato co.5 dell'art.101 del Tuir, la quale considera sussistenti gli elementi di certezza e precisione quando il credito risulti prescritto, si presta a diverse interpretazioni.

In primo luogo si dovrebbe ritenere che detta condizione operi con riferimento alla generalità dei crediti e non solo nei confronti dei crediti di modesto importo per i quali è previsto, per la deducibilità *ex lege*, esclusivamente il limite dimensionale e la scadenza da oltre sei mesi.

Per i crediti di importo superiore (ma anche per quelli di modesto importo) l'intervenuta prescrizione consentirebbe dunque di dedurre la perdita senza necessità di provare la sussistenza degli elementi certi e precisi. Non sembra, comunque, preclusa la possibilità di dedurre la perdita prima dell'avvenuta prescrizione, ma in questo caso ricade sul contribuente l'onere di dimostrare la sussistenza degli elementi certi e precisi.

In generale, si rileva che le novità legislative intervenute non sono dirette a modificare i requisiti previsti per la deducibilità delle perdite su crediti, ma introducono alcune fattispecie nell'ambito delle quali vengono semplificati gli oneri probatori a carico del contribuente, in quanto al ricorrere di determinate fattispecie gli "*elementi certi e precisi*" sono considerati sussistenti *ex lege*, senza dunque la necessità di ulteriori dimostrazioni da parte del contribuente.

In tal senso, si esclude che le novità introdotte dal D.L. n.83/12 possano assumere la valenza di norme interpretative, cosicché anche per quanto riguarda le incertezze relative all'entrata in vigore delle nuove disposizioni si può ritenere che le stesse riguardino soltanto le perdite su crediti dell'esercizio 2012, ovvero quello in corso alla data di entrata in vigore del D.L. n.83/12<sup>22</sup>. Tuttavia, dovrebbero ricadere nella norma anche i crediti di modesto importo per i quali l'"anzianità" di sei mesi sia già maturata prima del 2012, ma per i quali non sono state ancora dedotte le perdite.

Anche per quanto riguarda i crediti prescritti si dovrebbe ritenere che la disposizione si renda applicabile ai crediti con riferimento ai quali la prescrizione è già intervenuta prima del 2012, ma che non sono stati ancora portati a perdita.

---

<sup>22</sup> Non si può però escludere che i parametri dimensionali introdotti dal D.L. n.83/12 possano costituire un valido riferimento per i giudici tributari anche per quanto riguarda i contenziosi in corso o per l'Amministrazione Finanziaria per quanto riguarda gli accertamenti in corso relativamente ad annualità pregresse.

**A regime, dovrà essere comunque chiarito se la competenza della perdita su crediti**

debba necessariamente ricadere nell'esercizio in cui interviene la prescrizione (o la scadenza da oltre sei mesi per i crediti di modesta entità)

oppure possa essere imputata in esercizi successivi e in tale ultimo caso quali oneri documentali ricadrebbero sul contribuente.

**Aspetti contabili delle perdite su crediti**

In base ai principi generali del reddito d'impresa, la distinzione tra svalutazioni e perdite su crediti operata dalla legislazione tributaria deve trovare riflesso anche nel trattamento contabile riservato alla perdita per inesigibilità del credito.

In altre parole, almeno per quanto riguarda le imprese commerciali - ove a livello contabile esiste una effettiva distinzione tra "perdita" e "svalutazione" - nel caso in cui si vogliano applicare le disposizioni di cui al co.5 dell'art.101 del Tuir è necessario che il credito sia effettivamente cancellato dal bilancio, a fronte della rilevazione di una perdita.

In particolare, le scritture contabili saranno le seguenti:

<i>Perdite su crediti (voce B.14 - Oneri diversi di gestione)</i>	a <i>Credito (Voce C. II. a))</i>	-	-
---	-----------------------------------	---	---

Se, invece, il credito era stato oggetto di svalutazione solo a livello civilistico (ovvero a fronte di accantonamenti non dedotti fiscalmente) le scritture contabili potranno essere le seguenti.<sup>23</sup>

<i>Perdite su crediti (voce B.14 - Oneri diversi di gestione)</i>	a <i>Credito (Voce C. II. a))</i>	-	-
---	-----------------------------------	---	---

<i>Fondo rischi su crediti "tassato" (Voce C. II. a))</i>	a <i>Utilizzo fondo rischi su crediti "tassato" (voce B.14 - Oneri diversi di gestione)</i>	-	-
---	---	---	---

A livello di determinazione del reddito di impresa potrà essere operata una variazione in diminuzione (a fronte dell'utilizzo del fondo tassato) conseguente al fatto che la perdita è divenuta certa, nel corso dell'esercizio.

In tale ipotesi risulta, infatti, applicabile la disposizione di cui all'art.109, co.4, lett.b), del Tuir, in base alla quale è consentito dedurre i componenti negativi imputati al Conto economico di un esercizio precedente, se la deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del Tuir.

Qualora, infine, vi sia la presenza di un fondo svalutazione crediti "capiente", che è stato alimentato da accantonamenti dedotti ex art.106 del Tuir, allora nessuna deduzione potrà essere operata con riferimento alla perdita divenuta certa nell'esercizio, in quanto il comma 2, primo periodo, del predetto art.106 del Tuir impone il preventivo utilizzo del fondo dedotto. Ciò in quanto la perdita è già stata dedotta sotto forma di accantonamento al fondo svalutazione.

La scrittura contabile è la seguente.

<i>Fondo rischi su crediti "fiscale" (Voce C. II. a))</i>	a <i>Credito (Voce C. II. a))</i>	-	-
---	-----------------------------------	---	---

<sup>23</sup> Nella pratica si ricorre spesso alla "doppia" scrittura che viene proposta a titolo di esempio, in quanto permette di lasciare separata evidenza contabile della perdita su crediti fiscalmente deducibile e del contemporaneo utilizzo del fondo svalutazione crediti tassato. A livello di riclassificazione del bilancio la perdita su crediti e il "provento" derivante dall'utilizzo del fondo trovano compensazione nella voce B.14 - "Oneri diversi di gestione".